



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DEL 23 aprile 2011

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) TIM CUP

Gare del 19-20 aprile 2011 – Semifinali andata

Milan-Palermo 2-2

Roma-Internazionale 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 aprile 2011, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 100

1) TIM CUP

Gare del 19-20 aprile 2011 – Semifinali andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

174/551

Gara Soc. ROMA – Soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 15.31 del 20 aprile 2011) circa la condotta tenuta al 2° del secondo tempo dal calciatore **Mirko Vucinic** (Soc. **Roma**) nei confronti del calciatore **JFerreira Da Silva Lucimar** (Soc. **Internazionale**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Rai), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Vucinic, nell'area di rigore avversaria, veniva contrastato dal calciatore "Lucio" ed il pallone finiva in possesso del portiere nero-azzurro, ad alcuni metri di distanza dai due antagonisti.

In tale frangente, il calciatore giallo-rosso, con movimento all'indietro del braccio destro, colpiva con il gomito il fianco sinistro dell'avversario, che cadeva al suolo con atteggiamento sofferente, rialzandosi qualche tempo dopo senza ulteriori conseguenze.

Il giuoco non veniva interrotto e l'Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato, su richiesta di questo Ufficio, il gesto del Vucinic "non era visto" dagli Ufficiali di gara.

E' evidente l'antisportività del gesto compiuto dal Vucinic, del tutto avulso dal contesto agonistico (il pallone non era in alcun modo raggiungibile), ma la limitata energia impressa al movimento del braccio e la zona del corpo attinta (braccio ed emitorace), non particolarmente delicata e sensibile, inducono a ritenere che non sussista, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, quella "potenzialità lesiva" che connota la "condotta violenta", sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS

Per tanto, visto l'art. 35, n. 1.3 CGS,

delibera

di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Mirko Vucinic** (Soc. **Roma**) in merito alla segnalazione del Procuratore federale.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle Semifinali andata sostenitori della Società **Milan** hanno, in violazione della normativa di cui all'art 12. n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato **esclusivamente** nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni e bengala nel proprio settore e fatto esplodere nel recinto di giuoco numerosi petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2, CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GATTUSO Gennaro Ivan (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

RANOCCHIA Andrea (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BURDISSO Nicolas Andres (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

MAICON Sisenando Douglas (Internazionale)

PAPASTATHOPOULOS Sokratis (Milan)
SNEIJDER Wesley (Internazionale)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 APRILE 2011

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta